



#### **CONVENZIONE**

#### PER SERVIZI DI CENTRALE DI COMMITTENZA - CUP F59B22000000006

#### **TRA**

Il MINISTERO DELLA TRANSIZONE ECOLOGICA, Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale, Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 44, CF 97047140583 (di seguito, "MITE") in persona del Direttore Generale, Dott. Renato Grimaldi

 $\mathbf{E}$ 

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A., con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, "*Invitalia*"), in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante pro tempore, Dott. Domenico Arcuri,

il MITE e Invitalia, in seguito, denominate congiuntamente le "Parti".

VISTA la legge 29 luglio 1986, n. 349, recante Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il cui articolo 2, comma 1, ha rinominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTO il d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della transi-zione ecologica;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato d.P.C.M. n. 128/2021, il Ministero è articolato in tre Dipartimenti e dieci Direzioni Generali;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 2 comma 2 del citato d.P.C.M. n. 128/2021 è stato istituito il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG);

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del suddetto d.P.C.M. n. 128/2021, il DiAG prevede fra i quattro uffici di livello dirigenziale generale la Direzione Generale innovazione tecnologica e comunicazione;





**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, del d.P.C.M. 128/2021, il Ministero si avvale delle società *in house providing* per le attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea e nazionale per la gestione *in house* nonché delle società controllate, di enti e agenzie vigilate;

VISTO il d.P.R. 18 ottobre 2021 registrato dalla Corte dei conti in data 22 novembre 2021 n. 2939 di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale alla dott.ssa Maria Carmela Giarratano;

**VISTO** il DPCM del 20 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti al n. 155 del 5 febbraio 2022, con il quale è stato conferito al dott. Renato Grimaldi l'incarico di funzione dirigenziale per la Dire-zione generale innovazione tecno-logica e comunicazione;

VISTO il DM n. 101 del 3/3/2022 con il quale è stata adottata la Direttiva Generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero della transizione ecologica per l'anno 2022, in corso di registrazione;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii, con particolare riferimento agli artt. 5 e 192;

**VISTO** il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, che istituisce Invitalia, società interamente partecipata dal MEF;

**VISTA** la L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 459-463, che hanno sottoposto Invitalia a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria *governance*, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta;

VISTO l'articolo 2, comma 6, del citato decreto legislativo n. 1/1999 che stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze";

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2007, così come da ultimo modificato dal decreto del 4 maggio 2018, che individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di Invitalia e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni statali committenti;

VISTO l'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che, per accelerare la realizzazione degli investimenti, le Amministrazioni Centrali possano avvalersi di Invitalia, mediante apposite convenzioni, per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche nonché in qualità di centrale di committenza;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei Contratti Pubblici, il cui articolo 38, comma 1, prevede che Invitalia sia iscritta di diritto nell'elenco istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;

VISTE le norme di cui all'articolo 3, comma 2, lettere l)-m), articolo 37, comma 7, e 39 del Codice dei Contratti Pubblici che riservano alle centrali di committenza le attività di centralizzazione delle committenze e, con particolare riguardo alla gestione delle procedure d'appalto, quelle di committenza ausiliarie;





VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che reca l'aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con Invitalia;

VISTA la Delibera n. 484 del 30 maggio 2018 con cui l'ANAC ha disposto l'iscrizione delle Amministrazioni centrali, tra le quali anche il MITE, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, per gli affidamenti nei confronti di Invitalia quale società *in house*;

VISTO che Invitalia è iscritta nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 242 del 30 settembre 2020;

VISTO il decreto 1 agosto 2019 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il MEF e il Ministro dello sviluppo economico recante "Criteri di remuneratività per l'attività concernente gli interventi relativi alla ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del D. L. n. 8/2017 che definisce i criteri di remuneratività per la determinazione degli oneri per lo svolgimento da parte di Invitalia delle attività di progettazione e di Centrale Unica di Committenza previste dal suddetto articolo 5 e dall'art. 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 7, dello Statuto allo scopo di garantire l'osservanza della condizione posta dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, stabilisce che "oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società";

VISTO la nota del 16 settembre 2021, prot. n. 0224933, con la quale Invitalia ha comunicato al Segretariato Generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2018-2020, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**CONSIDERATO** che - in riscontro alla sopra citata nota del 16 settembre 2021, il Segretariato Generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico, tramite propria nota prot. n. 0003576, del 20 ottobre 2021, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2018 – 2020 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,21%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016;

**CONSIDERATO** che per Invitalia ricorrono le condizioni previste dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1 e ss.mm.ii, e dell'articolo 1, commi da 460 a 464, della legge n. 296 del 2006, al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo economico che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;





VISTO il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, che prevede all'articolo 68 specifiche disposizioni in ordine al finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-UE);

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, che prevede agli articoli 53 e 54 specifiche disposizioni in ordine alle forme di sovvenzioni mediante il ricorso a costi unitari in linea con quanto già previsto per il periodo 2014-2020;

VISTO l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il quale prevede che "laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni e i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le "opzioni di costo semplificate" previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060";

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, con cui è stata approvata la valutazione positiva del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (di seguito, "PNRR");

**VISTO** il decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al PNRR e altre misure urgenti per gli investimenti e, in particolare, l'articolo 1 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (di seguito, "*PNC*");

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente la governance del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTO l'articolo 10 del suddetto decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede che per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento





ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, le amministrazioni interessate, per le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei suddetti interventi, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate ai sensi dell'articolo 38 del Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella G.U.R.I. del 23 novembre 2021, n. 279, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO in particolare l'art 3, comma 1, lettera g-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTA la circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

**VISTA** la circolare MEF-RGS del 29 ottobre 2021, n. 25 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

**VISTA** la circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";





**VISTA** la circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

VISTA la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

**VISTA** la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

VISTA la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

VISTO l'articolo 14 del suddetto decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che estende la disciplina del PNRR, ivi inclusa quella relativa alle misure e alle procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi, al PNC, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

VISTO il decreto del MEF del 6 agosto 2021 ai sensi del quale le Amministrazioni titolari di interventi inclusi nel PNRR sono tenute ad adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione dei suddetti interventi secondo il programma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. q), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che reca l'aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con Invitalia, ai sensi del quale il MITE si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. a) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere l'indicazione dell'impegno di Invitalia ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che la convenzione debba contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. j) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;





VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. n) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il rinvio espresso a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. o), della medesima direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO che l'articolo 1, comma 3, lettera k) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 prevede un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA, nell'ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;

**VISTO** l'Investimento 3.3 Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali – M2C1 che prevede tra gli obiettivi quello di:

- Aumentare la consapevolezza: creare un senso di urgenza sul cambiamento climatico e i suoi impatti, e sulle strategie di mitigazione e adattamento.
- Educare: rendere i cittadini e le famiglie più consapevoli delle possibilità di stili di vita e abitudini di consumo ecologici e incoraggiarli a sperimentare nella loro vita quotidiana azioni che aiutino a ridurre le emissioni di anidride carbonica.
- Guidare: promuovere comportamenti attivi sulla sostenibilità e sostenere un modello partecipativo dal basso verso l'alto che riunisca gli attori locali (famiglie, insegnanti e amministratori locali) e incoraggi la creazione di comunità locali.

**ATTESO** che la decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 prevede per l'Investimento 3.3 Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali – M2C1 il conseguimento:

- della milestone M2C1-11 da conseguire entro giugno 2022 e che prevede l' "Avvio pubblico della piattaforma web e firma definitiva con i creatori di contenuti. I progetti mirano a realizzare e a mettere a disposizione sulla piattaforma web almeno 180 podcast, lezioni video per le scuole e contenuti video registrati sulla transizione ambientale".
- il target M2C1-12 da conseguire entro giugno 2026 e che prevede "Almeno 180 podcast, lezioni video per le scuole e contenuti video registrati e in diretta sulla piattaforma web".

CONSIDERATO che con nota n. 40162 del 29/3/2022 il MITE ha chiesto a Invitalia di formulare un'offerta tecnica ed economica al fine di assicurare il supporto tecnico operativo per i servizi di centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ed essenziali per l'attuazione dell'intervento 3.3 "Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali" M2C1 del PNRR;

**CONSIDERATO** che con nota del 30/03/2022, prot. n. 008440, Invitalia ha confermato la piena disponibilità a svolgere le attività richieste ed ha trasmesso al MITE la proposta tecnico-economica;





#### Tutto ciò visto e considerato,

le Parti, come sopra indicate e individuate, alla luce di quanto precede e all'esito delle interlocuzioni intercorse intendono disciplinare con la presente Convenzione i termini e le modalità con le quali Invitalia può essere attivata quale Centrale di Committenza, attraverso le modalità e i termini previsti dall' articolo 2, comma 1, lettera b), della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018.

#### Art. 1 – Premesse ed Allegati

I "visto" e i "considerato", citati in premessa, e gli allegati alla presente Convenzione ne formano parte integrante e sostanziale.

#### Art. 2 - Oggetto

- 1. Con la presente Convenzione, il MITE, al fine di concorrere a garantire l'attuazione dell'Investimento 3.3 Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali definisce, in accordo con Invitalia, le modalità e i termini con i quali l'Ente Aderente si avvarrà di Invitalia per i servizi di Centrale di committenza e committenza ausiliarie che la stessa svolgerà, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, co. 1, lett. m), dell'articolo 38, co. 1, e dell'articolo 39 del Codice dei contratti pubblici.
- 2. Anche al fine di promuovere la digitalizzazione e l'accelerazione della realizzazione degli Interventi, Invitalia, per l'esercizio delle attività di supporto tecnico-operativo nelle funzioni di Centrale di Committenza, Gestore delle misure agevolative, si avvale della piattaforma telematica unica degli investimenti.
- 3. Invitalia si impegna a operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

#### Art. 3 - Risorse

- 1. Per la realizzazione delle attività previste nell'ambito della presente Convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, è previsto un onere finanziario complessivo di euro 90.000,00 (euro novantamila), oltre IVA per 19.800,00 (euro diciannovemilaottocento).
- 2. I predetti oneri sono da imputarsi sulle risorse assegnate al MITE di cui alla Tabella A: "PNRR ITALIA QUADRO FINANZIARIO PER AMMINISTRAZIONI TITOLARI" allegata al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 per la Missione 2, Componente 1, Investimento 3.3 "Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali" di importo complessivo pari a € 30.000.000,00.

#### Art. 4 - Rendicontazione e pagamenti

- Il regime di rendicontazione seguirà il criterio del costo forfettario. Invitalia, al termine delle attività, presenterà una relazione contenente la descrizione analitica delle attività eseguite e dei prodotti realizzati.
- 2. I pagamenti saranno disposti dal MITE dietro presentazione di fattura da parte di Invitalia, previo esame ed approvazione da parte dell'Ente Aderente medesimo della relazione di cui al precedente





paragrafo 1; tale approvazione dovrà intervenire entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della suddetta relazione.

- 3. il MITE procede al pagamento entro 30 giorni (naturali e consecutivi) dalla ricezione della fattura da parte di Invitalia, mediante accreditamento bancario sul conto corrente indicato da Invitalia medesima.
- **4.** Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, il corrispettivo di cui al presente articolo copre tutti i costi sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione.
- 5. Le fatture relative agli importi rendicontati, emesse elettronicamente con codice univoco IPA: 4Y0ICW, dovranno riportare il CUP F59B22000000006 e la seguente dicitura: Convenzione per Servizi di Centrale di Committenza periodo di riferimento [indicare il periodo di riferimento cui si riferisce la fatturazione].

#### Art. 5 – Comunicazioni tra le Parti

- 1. Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dalla presente Convenzione:
- Referente per il MITE è il Direttore Generale della Direzione Innovazione tecnologica e Comunicazione:

dott. Renato Grimaldi

E-mail: ITC-UDG@mite.gov.it

Tel.: 0657228615

PEC: ITC@pec.mite.gov.it

- Referente per INVITALIA è: il Responsabile Investimenti Pubblici Avv. Giovanni Portaluri

E-mail: gportaluri@invitalia.it;

PEC: investimentipubblici@postacert.invitalia.it;

Fax +39 06 42160507

(di seguito, il **Referente di INVITALIA**).

L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle altre Parti e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.

2. Le comunicazioni tra le Parti, nell'ambito dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione, possono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra le Parti stesse.

### Art. 6 – La tutela dei dati personali.

- 4. Invitalia e il MITE si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione.
- 2. I rapporti privacy diretti: le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di eseguire la presente Convenzione, anche riferite





ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e ss. del GDPR tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nella presente Convenzione.

- 3. Invitalia e il MITE si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali relative alle attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari e, in particolare, si obbligano a eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.
- 4. Il MITE individua Invitalia quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR, relativamente alle attività di centralizzazione della committenza e stazione appaltante, secondo le condizioni e le istruzioni contenute nell'Atto di nomina, sub Allegato 1 alla presente Convenzione e costituente parte integrante della medesima. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte di Invitalia equivale anche ad accettazione della nomina.
- 5. Il Responsabile del trattamento garantisce al Titolare, ai sensi dell'art. 28, comma 1 del GDPR, di aver già adottato sia un Sistema di gestione privacy, sia misure tecniche e organizzative adeguate, descritte nel "Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di INVITALIA S.P.A." prot. n. 299770 del 1° dicembre 2021, che costituisce parte integrante dell'Atto di nomina a Responsabile del trattamento, cui è allegato.

#### Art. 7 - Riservatezza.

- 1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale di Invitalia verrà a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione sono riservati. In tal senso, Invitalia si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi. Quanto precede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice dei Contratti Pubblici.
- 2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo che Invitalia è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.

#### Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Per le attività oggetto della Convenzione, le Parti assumono tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89 e dalle circolari applicative.

#### Art. 9 – Durata, proroga ed efficacia. Modifiche





- 1. La presente Convenzione avrà durata sino alla data del 31 dicembre 2023, salvo successive proroghe e/o modifiche e integrazioni, previo espresso accordo scritto delle Parti.
- 2. La presente Convenzione ha efficacia tra le Parti solo dopo l'avvenuta registrazione nei modi di legge del relativo provvedimento di approvazione da parte degli organi di controllo.
- **3.** Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.

#### Art. 10- Sospensione. Risoluzione e recesso.

- 1. Il MITE può disporre la sospensione delle attività nei casi in cui riscontri il mancato rispetto delle disposizioni della presente Convenzione.
- 2. Il MITE si riserva la facoltà di risolvere il rapporto derivante dalla presente Convenzione in caso di sospensione dell'esecuzione delle prestazioni, da parte di Invitalia, per un periodo superiore a 30 giorni.
- 3. Il MITE potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti nei confronti di Invitalia ai sensi della presente Convenzione, qualora, a proprio giudizio, nel corso della vigenza della stessa intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione stessa e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. In tale ipotesi, verranno riconosciute ad Invitalia le spese sostenute alla data del ricevimento della comunicazione scritta, a mezzo PEC, da parte del MITE, di esercizio della facoltà di recesso, nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, risultino obbligazioni già definitivamente vincolanti.

#### Art. 11 – Contenzioso e Foro competente.

1. Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento della presente Convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

#### Art. 12 – Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio.

- 1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e il Codice Etico di Invitalia.
- 2. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del codice civile e del Codice dei Contratti Pubblici.

#### Art. 13 - Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del MITE

1. In conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, Invitalia dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, obbligandosi a non affidarne anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, ad ex dipendenti del MITE, che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero e che, pertanto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.





2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### Art. 14 Obblighi di pubblicazione

1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

\*\*\*

La presente Convenzione è formata su supporto digitale in unico originale e sottoscritta con firma digitale da ciascuna delle Parti.

#### **ALLEGATI**

Allegato 1: ATTO DI NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DEI DATI;

Allegato 2: ATTO DI ATTIVAZIONE

Allegato 3: DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Per il MITE	
Il Direttore Generale	
Dott. Renato Grimaldi	

Documento sottoscritto con firma digitale dal Dott. Renato Grimaldi ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Per Invitalia

Amministratore Delegato

Dott. Domenico Arcuri

Documento sottoscritto con firma digitale dal Dott. Domenico Arcuri (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.





#### ALLEGATO 1: ATTO DI NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DEI DATI

# ISTRUZIONI AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI in applicazione dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679

Il Ministero per la Transizione ecologica, nella persona del dott. Renato Grimaldi quale Direttore Generale della Direzione Innovazione tecnologica e Comunicazione, con sede in 00147 Roma, Via Cristoforo Colombo, 44, c.f. 97047140583, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali per le attività di competenza ex Reg. EU/2016/679:

- considerata l'entrata in vigore del nuovo Regolamento EU/2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea il 04 maggio 2016;
- preso atto che l'art. 4, n. 8 del Reg. 2016/679/EU definisce il "Responsabile" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- considerato che il D. Lgs. 14/8/2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'ente a norma del D. Lgs. 231/2001;
- tenuto conto che il GDPR dispone che il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- considerato che il Responsabile ha adottato le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, come previste dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), il cui documento di sintesi è allegato al presente Atto di nomina;
- rilevato che i compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare e che il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza degli obblighi di cui al GDPR nonché delle proprie istruzioni:
- ritenuto che Invitalia, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, possiede i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

Tutto ciò premesso, nell'ambito delle attività oggetto della Convenzione per l'attuazione dell'intervento "Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali" M2C1M3l3 del PNRR, il Titolare

#### **NOMINA**

Invitalia, con sede in Roma via Calabria, 46, che accetta, quale "Responsabile del Trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento EU/2016/679, con riferimento alle attività di cui alla Convenzione, nell'ambito delle funzioni di Centrale di Committenza e Committenza ausiliaria.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati Invitalia è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

Il Responsabile del Trattamento si impegna, entro e non oltre 30 gg. dalla data di sottoscrizione ed accettazione





della presente nomina, ad impartire per iscritto ai propri soggetti autorizzati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue: le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

#### 1. Finalità e modalità del trattamento

Ai sensi del considerando n. 81 e dell'art. 28 del Reg. EU/2016/679 il trattamento svolto dal Responsabile in questo atto designato deve essere effettuato per conto del titolare del trattamento che è l'unico soggetto abilitato a individuare le finalità e le modalità del trattamento affidato al Responsabile.

In virtù di ciò il Responsabile garantisce di poter far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

#### 2. Sub-responsabile

In esecuzione della Convenzione per l'attuazione dell'intervento "Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali" M2C1M3l3 del PNRR, il Titolare autorizza il Responsabile ad avvalersi dei seguenti sub-Responsabili del trattamento BRAVOSOLUTION ITALIA S.P.A., BRAVOSOLUTIONS.P.A. e STEP S.R.L., già nominati Sub responsabili, con Accordo di nomina del 12 novembre 2020, per il trattamento della attività connesse all'esecuzione delle prestazioni concernenti i servizi per la gestione mediante piattaforma telematica delle procedure di affidamento.

Il Responsabile del trattamento dei dati non può, senza l'esplicita autorizzazione scritta del titolare del trattamento dei dati, impegnare un sub-responsabile per un trattamento diverso rispetto a quello concordato o ricorrere a un altro sub-responsabile per eseguire il trattamento descritto.

Qualora ne ricorrano le necessità, il Responsabile del trattamento potrà avvalersi di ulteriori sub-responsabili mediante avviso preventivo al Titolare 30 giorni antecedenti il possibile incarico. Quest'ultimo procederà con le opportune verifiche e, qualora convenga per un esito positivo, approverà l'incarico senza autorizzazione specifica. Nel termine sopra indicato potrà, eventualmente, contattare il Responsabile del trattamento per ottenere chiarimenti.

Qualora il sub responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

#### 3. Durata del trattamento

La durata del trattamento è prevista per tutta la durata dell'incarico conferito dal Titolare per le sole finalità connesse al pieno assolvimento degli obblighi e delle attività oggetto della Convenzione per l'attuazione dell'intervento "Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali" M2C1M3l3 del PNRR.

#### 4. Diritti e obblighi del responsabile del trattamento

Quanto ai diritti ed obblighi del Responsabile in particolare si prevede che il Responsabile del trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto





dell'unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico:

- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 GDPR;
- d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 Reg. 2016/679/EU per ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Reg. EU/2016/679;
- f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (art. 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (data breach di cui all'art. 33), alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (data breach di cui all'art. 34), alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex art. 35) e alla consultazione preventiva (art. 36), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati:
- *h*) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i) con riguardo alle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile del trattamento informi immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'unione, relative alla protezione dei dati.

#### 5. Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione

L'adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 Reg. EU/2016/679 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 Reg. EU/2016/679 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 28 Reg. EU/2016/679.

#### 6. Transizione da Responsabile a Titolare del trattamento

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 Reg. EU/2016/679, se il Responsabile del trattamento viola il Reg. 2016/679/EU, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 28 c. 10 GDPR.

#### 7. Responsabilità

Il Responsabile è consapevole che ai sensi dell'art. 29 Reg. 2016/679/EU egli, o chiunque agisca sotto la sua





autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o degli Stati membri.

#### 8. Registro del trattamento

In ottemperanza all'art. 30 del Reg. EU/2016/679 il Responsabile si impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (DPO);
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- *d*) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

\*\*\*\*\*

## COMPITI E ISTRUZIONI PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN APPLI-CAZIONE DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO EU/2016/679

#### PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, che stabilisce i "Principi applicabili al trattamento di dati personali", per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti nel trattamento affinché i dati siano sempre:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDPR,





fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);
- g) ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di illecita conoscibilità dei dati da parte di terzi;
- h) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal GDPR è necessario provvedere al "blocco" dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare;
- i) ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali, civili ed amministrative;
- I) in merito alla responsabilità civile si ricorda, relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore, anche nominato Responsabile, è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.

#### COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici
   e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
- individuare le categorie dei trattamenti effettuati;
- individuare e regolamentare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
- descrivere le misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;
- definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o la anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l'informativa ai soggetti interessati;
- adempiere agli obblighi di sicurezza: adottare, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;





- definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;
- assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;
- far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti: in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l'inizio di ogni trattamento che intende intraprendere autonomamente sui dati che gli siano stati affidati dal Titolare;
- segnalare al Titolare l'eventuale cessazione del trattamento;
- in merito ai soggetti autorizzati, il responsabile deve individuare, tra i propri lavoratori, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al trattamento;
- recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite dal Titolare, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
- adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte delle persone autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
- stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro da parte delle persone autorizzate,
   avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate e impartire le necessarie istruzioni ai finidel riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti da parte degli interessati.

#### **ISTRUZIONI AL RESPONSABILE**

Il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento dei dati è effettuato dal responsabile del trattamento nel rispetto delle seguenti istruzioni:

- 1. trattare i dati personali, anche particolari soltanto su istruzione del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- 2. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- 3. tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il responsabile del trattamento adotta le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio elencate al punto seguente;
- su scelta del titolare del trattamento, cancellare e/o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellate le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati;
- 5. mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto





degli obblighi discendenti dalla normativa (art. 28 Regolamento UE 2016/679), consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato:

- compiere tempestivamente quanto necessario per fornire al titolare le informazioni necessarie per rispondere ad eventuali richieste pervenute dal Garante o dall'Autorità Giudiziaria o, comunque, delle Forze dell'Ordine;
- 7. adempiere a tutte le prescrizioni contenute nei provvedimenti delle autorità di controllo che risultano applicabili per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente;
- 8. a curare la redazione ed il mantenimento di un registro dei trattamenti, che comprenda tutte le informazioni relative ai trattamenti necessari per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente.

#### Sicurezza del trattamento

Tenendo conto della natura del trattamento, il Titolare vigila sull'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo di protezione dei diritti fondamentali dell'interessato.

Il responsabile del trattamento ha il diritto e l'obbligo di prendere decisioni in merito alle misure di sicurezza tecniche e organizzative da adottare per assicurare il livello necessario (e concordato) di sicurezza dei dati. Il responsabile del trattamento deve in ogni caso attuare le seguenti misure minime di sicurezza concordate con il titolare del trattamento dei dati:

#### Pseudonimizzazione e la criptazione dei dati personali:

crittografare tutti i dati particolari, personali e privati per impedirne la divulgazione a entità illegittime. Inoltre, la crittografia autenticata può essere utilizzata per evitare la manipolazione dei dati personali garantendo al contempo la loro riservatezza. Considerare l'uso di moduli di sicurezza hardware dedicati e antimanomissione per l'esecuzione sicura di algoritmi crittografici e l'archiviazione sicura delle chiavi.

 Misure volte a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi di elaborazione:

proteggere le interfacce di monitoraggio e amministrazione a distanza mediante meccanismi di autenticazione reciproca e controllo degli accessi per impedire l'accesso illegittimo ai sistemi. Adottare un approccio alla gestione dei rischi dedicato e adatto al settore pubblico, considerando le minacce emergenti e gli scenari di attacco. Definire parametri importanti per la continuità operativa dell'organizzazione, ad es. tempo necessario per il pieno recupero dell'operatività (RTO), periodo tollerabile massimo di interruzione (MTO), ecc.

L'accesso ai dati personali in modo temporaneo in caso di incidente fisico o tecnico

Applicare i controlli di sicurezza sui server back-end; che coprano le politiche, gli aspetti di sicurezza fisica e logica, nonché la sicurezza delle reti e dei dati interni. Segregare l'accesso remoto sviluppando una serie di regole per il controllo e il monitoraggio delle comunicazioni remote. Consentire e incoraggiare l'uso di forti meccanismi di autenticazione, ad es. autenticazione a più fattori (MFA), definire una funzionalità di blocco degli account, ecc.





## Processi per testare, valutare e verificare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza del trattamento

Eseguire un'analisi del rischio di *cybersecurity* sin dalle primissime fasi del processo di progettazione e che dovrebbe essere rivista almeno una volta l'anno e in caso di modifiche importanti o in caso di rilevamento di vulnerabilità di sicurezza critiche o incidenti di sicurezza critici. monitorare le vulnerabilità della sicurezza in base alla valutazione del rischio distribuire *patch* (dopo averle testate) per mitigare le vulnerabilità.

Si ricorda che per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

- a) il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;
- b) l'accesso ai dati è autorizzato limitatamente all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro, o, in casi eccezionali, quando si riceva espressa autorizzazione dal Titolare;
- c) la fase di trattamento dei dati dovrà essere preceduta dalla informativa all'interessato (cliente/fornitore/dipendente/collaboratore) ex art. 14 GDPR in forma scritta e dal consenso di questi al trattamento nei casi previsti dalla legge, fatti salvi diversi accordi contrattuali che prevedano l'informativa ex art. 13 da parte del Titolare;
- d) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro predisporre il divieto a che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- e) assicurarsi che le credenziali di autenticazione assegnate siano strettamente personali e rimangano riservate. Tali credenziali sono univocamente associate al soggetto autorizzato al quale sono state fornite;
- f) gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro;
- g) qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare che provvede, direttamente o a mezzo del Responsabile, a seconda di quanto contrattualmente previsto, anche alla formazione dei soggetti autorizzati.

#### TRATTAMENTO CONSENTITO

- a) raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti su supporti cartacei o su supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
- b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle mansioni inerenti il ruolo di Responsabile e contrattualmente previsti nel contratto allegato che deve qui intendersi integralmente richiamato;
- c) qualsiasi altra operazione ditrattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge. Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente alle attività e al settore di competenza, come previsto dall'allegato contratto di servizi/prodotti.

L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di





protezione dei dati personali. una copia del presente atto di nomina dovrà essere restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

#### IL RESPONSABILE DICHIARA:

- diaver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati;
- di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento EU/2016/679 e
- dalla normativa in materia di tutela dei dati personali e di aver adottato tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, (GDPR), il cui documento di sintesi viene allegato alla presente nomina;
- di aver compreso e di attenersi alle Istruzioni dettate dal Titolare.





## **ALLEGATO 2: ATTO DI ATTIVAZIONE**

FORMAT DI "ATTO DI ATTIVAZIONE PER L'AGGIUDICAZIONE E L'ESECUZIONE DELL'APPALTO" [Attivazione Centrale di Committenza con funzioni di Stazione Appaltante Delegata]		
Intervento	[descrizione specifica dell'Intervento, inclusi l'ubicazione e lo stato di fatto del luogo, l'importo stimato, le finalità, ecc.]	
Copertura Finanziaria Intervento	[individuazione della fonte di finanziamento per la realizzazione dell'Intervento]	
Cronoprogramma	[cronoprogramma stimato delle fasi dalla progettazione alla relizzazione dell'Intervento]	
Responsabile del Procedimento del XXXX	[nominativo, titoli e recapiti del Responsabile del Procedimento ex articolo 31 del codice dei Contratti Pubblici]	
C.U.P.	[indicazione del Codice Unico di Progetto, se già acquisito]	
Misure per la Legalità	[indicazione di eventuali Protocolli di Legalità, Protocolli Operativi per il monitoraggio finanziario, Protocolli di Azione con ANAC per la vigilanza collaborativa, ecc., applicabili alle fasi di progettazione, affidamento e realizzazione dell'Intervento]	
Ulteriori Condizioni o Vincoli	[indicazione di evetuali condizioni o vincoli, amministrativi, finanziari, ecc. ai quali l'Ente Aderente sia obbligato, per legge o convenzionalmente, o abbia interesse ad osservare, ai fini della realizzazione dell'Intervento]	
Ulteriori Informazioni	[inserire ulteriori informazioni ritenute utili o necessarie ai fini della attivazione di INVITALIA]	
Attivazione di INVITALIA		
Attività Richieste [da contrassegnare con un flag]		
☐ Attività di centrale di committenza con funzione di Stazione Appaltante delegata:	indizione e gestione di tutte le procedure volte alla aggiudicazione dei contratti d'appalto strumentali alla realizzazione dell'Intervento. In particolare indice e gestisce la/e seguente/i procedura/e per l'affidamento di:	
	altre attività strumentali alla realizzazione dell'Intervento, previste dal Piano delle Azioni (es. verifica della progettazione, ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti Pubblici)	
Copertura Finanziaria Attività INVITALIA		
indicare fonte finanziaria per le attività per le quali INVITALIA viene attivata (trattasi della fonte finanziaria indicata, per l'Intervento)		
Modalità di Rendicontazione dell'Attività di INVITALIA		
indicare modalità di rendicontazione delle attività per le quali INVITALIA viene attivata (trattasi delle stesse modalità previste, per l'Intervento, nel PEA)		
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ex art. 28 Regolamento (UE) 679/2026 : Invitalia		





### **ALLEGATO 3: DICHIARAZIONI DI IMPEGNO**

## I. SUPPORTO TECNICO – OPERATIVO: CENTRALE DI COMMITTENZA CON FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE DELEGATA

Le presenti dichiarazioni di impegno costituiscono parte integrante e sostanziale del Disciplinare Operativo.

Le presenti dichiarazioni di impegno disciplinano la ripartizione dei compiti e delle competenze tra l'Ente Aderente, e/o il relativo RP, ed INVITALIA, e/o il relativo RUP, per le attività di indizione, gestione ed aggiudicazione di procedure di affidamento di appalti pubblici, svolte da INVITALIA come Centrale di Committenza con funzione di Stazione Appaltante delegata per conto dell'Ente Aderente.

Ciò premesso,

#### A. L'Ente Aderente si impegna a:

(i) consegnare ad INVITALIA, contestualmente all'Atto di Attivazione, la "documentazione progettuale" necessaria per la realizzazione delle opere di cui all'Intervento attivato. Nel caso di consegna non contestuale, l'accettazione dell'Atto di Attivazione, da parte di INVITALIA sarà condizionata dal ricevimento di detta "documentazione progettuale" entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'Atto di Attivazione medesimo; scaduto il termine di 30 (trenta) giorni anzidetto, l'Atto di Attivazione sarà considerato dalle Parti come mai consegnato dall'Ente Aderente ad INVITALIA.

Per "documentazione progettuale", ai fini delle presenti dichiarazioni di impegno, si intende:

- a. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto servizi e/o forniture, il Progetto Unico di cui all'art. 23, co. 14 e 15, del Codice dei Contratti Pubblici validato dal RP dell'Ente Aderente, corredato dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) ex articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; ovvero
- b. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, il Documento Preliminare alla Progettazione (di seguito, D.P.P.) corredato di:
  - i. specifiche tecniche o qualsivoglia informazione necessaria ai fini della indizione delle procedure d'appalto; ovvero,
  - ii. lo studio di fattibilità; ovvero,
  - iii. il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, co. 5 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 17 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il *Regolamento di Attuazione*), per quanto applicabile ai sensi dell'articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati; ovvero,
  - iv. il progetto definitivo di cui all'articolo 23, co. 7, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 24 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile ai sensi dell'articolo 217,co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati;

verificati e approvati dal RP, ovvero

c. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto l'aggiudicazione di una concessione o la realizzazione di un'opera in *project financing* o nelle altre forme di partenariato pubblicoprivato, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, co. 5 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 17 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per





quanto applicabile ai sensi dell'articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati, incluso gli elaborati previsti al comma 4 dell'art. 17 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, debitamente verificati e validati a norma di legge; ovvero

- d. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto la progettazione e l'esecuzione di lavori, in virtù del regime vigente applicabile in materia, il progetto definitivo di cui all'articolo 23, co. 7, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 24 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile ai sensi dell'articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati, incluso gli elaborati previsti al comma 3 dell'art. 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, debitamente verificatie validati a norma di legge; ovvero
- e. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48, co. 5, primo e terzo periodo, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in virtù del regime applicativo disposto dall'articolo 14 del medesimo decreto-legge, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, co. 5 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 17 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il Regolamento di Attuazione), per quanto applicabile ai sensi dell'articolo 217, co. 1, lett. u),punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati e dal provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi convocata sul predetto progetto sensi dell'articolo 14, comma 3, della L. 14 agosto 1990, n. 241, ovvero;
- f. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto l'esecuzione di lavori, il progetto esecutivo di cui all'articolo 23, co. 8, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 33 e ss. Del D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi dell'articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati, incluso il PSC, per quanto applicabile ai sensi dell'articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici. Il progetto esecutivo dovrà pervenire ad INVITALIA debitamente verificato e validato a norma di legge.

I progetti dovranno essere accompagnati da formale attestazione a firma del RP o del Direttore Lavorifacente capo all'Ente Aderente attestante: (a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; (b) l'assenzadi impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; (c) conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuoloe a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui l'Ente Aderente abbia inteso, per i progetti di cui trattasi, avvalersi di INVITALIA anche per la procedura d'appalto della verifica progettuale, ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti Pubblici e degli articoli 44 e segg. del D.P.R. n. 207/20110, per quanto applicabile ex articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, la documentazione progettuale, una volta verificata, dovrà comunque pervenire nuovamente ad INVITALIA debitamente validata dal RP dell'Ente Aderente;

(ii) comunicare ad INVITALIA se gli appalti insistono su beni mobili o immobili che non sono o non saranno più nella piena disponibilità dell'Ente Aderente o che sono o saranno sottoposti a vincoli o limiti.





## B. L'Ente Aderente accetta che, per ciascuna attività oggetto dell'Atto di Attivazione, il RUP di INVITALIA:

(i) verifichi la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, della documentazione presentata dall'Ente Aderente ivi incluso lo schema di contratto e il Capitolato Speciale d'Appalto a corredo del progetto medesimo o il capitolato tecnico, nel caso di appalto di servizi o forniture.

La verifica condotta sulla documentazione progettuale non entra nel merito delle scelte e soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista e/o del RP validante il progetto stesso o il capitolato tecnico. Nel caso in cui il RUP di INVITALIA rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione ricevuta dall'Ente Aderente, al fine di garantirne la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, chiederà al RP di regolarizzare la documentazione ricevuta entro il termine massimo di dieci [10] giorni e, nel caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, potrà proporre, al suddetto RP, soluzioni alternative al fine di ovviare alle criticità riscontrate; quanto precede, ferma restando la facoltà di INVITALIA di far valere, in caso di inerzia del RP o dell'Ente Aderente o di espresso mancato accoglimento delle soluzioni proposte, il diritto di recesso di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del Disciplinare Operativo;

- (ii) individui e definisca la procedura di aggiudicazione del contratto pubblico, ritenuta più idonea nel caso di specie e individua i relativi criteri di aggiudicazione. Quanto precede, ferma restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP per l'attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento della stessa;
- (iii) nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individui, sentendo il RP, i criteri e sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica" e i relativi pesi e sottopesi, nonché, ove possibile, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e il metodo di calcolo da adottare per l'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica e di quella economica. Quanto precede, ferma restando la più ampia facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP per l'attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento della stessa;
- (iv) definisca il contenuto e le modalità di predisposizione dell'offerta tecnica (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc.) ferma restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP;

#### C. L'Ente Aderente accetta che INVITALIA:

- (i) predisponga tutti gli atti necessari per la indizione della gara (ivi inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, avviso di pre-informazione, bando e/o lettera di invito, disciplinare, modelli a corredo, avvisi per i quotidiani, ecc.). Si precisa che il bando di gara nonché tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento saranno predisposti nel rispetto dei principi ed obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), e che gli stessi principi ed obblighi trovano applicazione anche in fase esecutiva, in adempimento a quanto previsto dalla nota MEF-RGS 32/21 del 30 dicembre 2021. Parimenti, il bando di gara e tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento saranno predisposti riportando l'apposito logo dell'Unione europea, con la dicitura "finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU";
- (ii) osservi le misure di cui al Protocollo ANAC; [SE ESISTENTE]
- (iii) configuri la gara, ai fini della gestione telematica della stessa, sulla Piattaforma Telematica di cui all'articolo 2 della Convenzione, e pubblichi i relativi atti in conformità alla normativa vigente in materia;





- (iv) conferisca al RUP di INVITALIA funzioni di Seggio di gara monocratico (anche per l'analisi della sola documentazione amministrativa nell'ipotesi di gara da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa). INVITALIA, fermo restando quanto previsto dall'articolo 77 del Codice dei Contratti Pubblici e fino all'istituzione dell'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici, si riserva sin d'ora la facoltà, nell'ambito della singola procedura di gara da essa indetta e gestita, per conto del Ministero della Transizione Ecologica, di nominare ai sensi dell'articolo 216, co. 12, del Codice dei Contratti Pubblici, quale membro della Commissione di aggiudicazione, almeno un soggetto, dotato delle professionalità richieste per le attività di valutazione, designato dal Ministero della Transizione Ecologica. INVITALIA potrà altresì avvalersi, per le attività di supporto alla Commissione giudicatrice, qualora necessario, del RP e/o di altro soggetto dotato delle suddette professionalità comunque designato dal Ministero della Transizione Ecologica. Resta inteso che la nomina dei Commissari potrà essere effettuata da INVITALIA soltanto previa verifica di inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziali (come definite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, dell'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dell'articolo 84, co. 7, del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 51 cod. proc. civ.);
- (v) gestisca, per il tramite del RUP, lo svolgimento della gara sino all'aggiudicazione definitiva della stessa. Resta sin d'ora inteso che INVITALIA possa, in assoluta autonomia, qualora le circostanze rendano ciò necessario od opportuno, (A) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto del contratto, in conformità all'articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti Pubblici; (B) procedere in autotutela all'annullamento della procedura di gara ovvero all'annullamento o revoca dell'eventuale aggiudicazione della stessa;
- (vi) proceda, per il tramite del RUP, alle verifiche, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, dei requisiti dei concorrenti alla gara, sia di quelli di ordine generale che di quelli di ordine economicofinanziario e tecnico-organizzativo;
- (vii) assuma ed emani gli atti e le decisioni di carattere giuridico-amministrativo connesse all'espletamento della procedura di gara e pubblica gli esiti della stessa;
- (viii) espleti le verifiche dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti Pubblici, procedendo, con l'avvio delle verifiche stesse, all'acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria antimafia di cui all'articolo 3, co. 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108), ai fini della eventuale consegna dei lavori o consegna del contratto in via di urgenza;
- (ix) acquisisca, dall'aggiudicatario, la garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti Pubblici, necessaria per l'eventuale consegna dei lavori o per l'avvio dell'esecuzione in urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 8, co. 1, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120) o della normativa comunque applicabile in materia;
- (x) archivi e protocolli tutti gli atti di gara, fermo restando che, aggiudicata la singola gara, INVITALIA rimetterà copia integrale del fascicolo relativo alla suddetta procedura di gara all'Ente Aderente, unitamente ai relativi verbali;
- (xi) curi l'eventuale accesso agli atti ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei Contratti Pubblici;
- (xii) acquisisca dall'operatore economico aggiudicatario della gara i documenti necessari per la stipula del contratto da parte dell'Ente Aderente;
- (xiii) compia le operazioni necessarie affinché il Codice Identificativo Gara (CIG) generato e assegnato dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare, con riferimento alla gara gestita da INVITALIA, sia "trasferito",





tramite le opportune modifiche delle profilazioni effettuate a sistema, all'Ente Aderente;

- (xv) esamini e decida in merito ad eventuali pre-ricorsi e gestisca, in coordinamento con l'Ente Aderente, eventuali ricorsi se afferenti la procedura di gara;
- (xvi) comunichi, anche per via telematica, alla Prefettura competente gli elementi informativi relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all'andamento dell'esecuzione del contratto, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 30 giugno 2011. Restano ferme eventuali ulteriori condizioni o vincoli indicati nell'Atto di Attivazione da parte dell'Ente Aderente:
- (xvii) su richiesta, da prevedersi con l'Atto di Attivazione, e in coordinamento con l'Ente Aderente, interagisca con le istituzioni coinvolte a vario titolo nella procedura di affidamento dell'appalto;
- (xviii) richieda se necessari chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente Aderente;
- (xix) con riferimento all'affidamento dei servizi di progettazione, stipuli il contratto con l'affidatario dei suddetti servizi e ne curi l'attuazione per il tramite del proprio RUP e della struttura di assistenza al RUP e, se del caso, provveda al contestuale affidamento al progettista incaricandolo anche dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ex articolo 157, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici;
- (xx) partecipi alla Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell'articolo 14 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e/o di altra normativa nazionale o regionale applicabile in materia;
- (xxi) proceda, per quanto di competenza alla nomina del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'articolo 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120;
- (xxii) sottoponga il progetto esecutivo verificato da INVITALIA al RP dell'Ente Aderente per l'ottenimento del nulla osta;
- (xxiii) una volta ricevuto il nulla osta di cui al precedente punto proceda, per il tramite del RUP di INVITALIA, alla validazione, ex articolo 26, co. 8, del Codice dei Contratti Pubblici, del progetto esecutivo;
- (xxiv) prenda in consegna dall'Ente Aderente gli immobili e/o le aree ove effettuare l'Intervento ai soli fini della consegna dei lavori agli appaltatori individuati mediante le procedure di gara;
- (xxv) curi l'esecuzione del contratto sino all'emissione da parte dell'organo competente del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione). A tal fine, tra l'altro, il RUP di INVITALIA:
  - a. promuove, prima dell'avvio della procedura di gara per l'esecuzione di lavori, l'istituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori ex articolo 101 del Codice dei Contratti Pubblici. INVITALIA potrà istituire l'Ufficio di Direzione Lavori avvalendosi dei fornitori di servizi di ingegneria iscritti ad apposito albo di INVITALIA ovvero dei propri dipendenti;
  - b. richiede la nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (di seguito, il CSE), qualora le relative funzioni, per carenza dei necessari requisiti richiesti dalla normativa applicabile, non siano svolte dallo stesso RUP di INVITALIA o dal Direttore dei Lavori. INVITALIA provvederà quindi alla nomina del CSE potendosi avvalere per tale attività dei fornitori di servizi di ingegneria iscritti ad apposito albo di INVITALIA medesima ovvero dei propri dipendenti; la nomina del CSE non esonererà il RUP di INVITALIA dalla responsabilità di vigilanza ex articolo 93, co. 2, del D.Lgs. 81/2008;
- (xxvi) provveda alla consegna all'Ente Aderente lo stesso giorno dell'emissione del certificato di collaudo, dell'opera ultimata, previo verbale di presa in consegna sottoscritto dalle parti e provveda, nel biennio successivo all'emissione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione), alle necessarie verifiche





e alle eventuali denunce di vizi o difetti dell'opera che fossero emersi, ai sensi dell'articolo 229, co. 3, del Regolamento di Attuazione;

- (xxvii) nel caso di presa in consegna anticipata dell'opera, provveda alle verifiche delle condizioni necessarie affinché ciò sia legittimamente possibile in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 230 del Regolamento di Attuazione. In tal caso il RP dell'Ente Aderente si coordinerà per le attività di competenza con il RUP di INVITALIA e con il Direttore Lavori della stessa:
- (xxviii) nel caso di concorsi di idee o di concorsi di progettazione per i quali sia previsto che al vincitore venga affidata anche l'attività di progettazione di livello esecutivo, ai sensi degli articoli 154, co. 4 e 5, e 156, co. 7, del Codice dei Contratti Pubblici, proceda al suddetto affidamento, previo assenso da parte dell'Ente Aderente.

#### D. L'Ente Aderente accetta che rimangano di sua competenza:

- (i) la nomina del RP ex art. 31, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici;
- (ii) le attività di individuazione delle prestazioni da realizzare;
- (iii) la redazione e l'approvazione/validazione, previa verifica progettuale, dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che costituiscono il presupposto dell'Atto di Attivazione;
- (iv) l'adozione della determina a contrarre;
- (v) l'impegno a fornire tempestivamente ad INVITALIA, su sua richiesta, il formale consenso, da parte dell'Ente Aderente medesimo qualora competente, ovvero di altra Amministrazione Interessata, se competente, all'accesso da parte del RUP o del Direttore Lavori di INVITALIA, ovvero agli operatori economici, se necessario, alle aree e agli immobili interessati dai lavori afferenti l'appalto strumentale alla realizzazione dell'INTERVENTO;
- (vi) la consegna ad INVITALIA degli immobili e/o delle aree ove effettuare l'Intervento ai soli fini della consegna dei lavori, da parte di INVITALIA stessa, agli appaltatori individuati mediante le procedure di gara;
- (vii) la presa in consegna dell'opera, da parte di INVITALIA, per conto dell'Ente Aderente, in conformità con quanto previsto al precedente paragrafo 3, punto (xxiii), del presente Allegato;
- (viii) nel caso di varianti in corso d'opera ex articolo 106 del Codice dei Contratti, qualora le stesse comportino un aumento dell'importo contrattuale, nel rispetto dei limiti di legge vigenti in materia, la relativa autorizzazione e la conferma delle relative coperture finanziarie se INVITALIA svolge funzioni di stazione appaltante per conto dell'Ente Aderente;
- (ix) l'esercizio della facoltà di assistere, mediante un proprio rappresentante dotato di idonee competenze, a tutte le operazioni di collaudo, anche in corso d'opera, poste in essere da INVITALIA, se la stessa svolge funzioni di stazione appaltante per conto dell'Ente Aderente, al fine di avere contezza diretta degli esiti delle operazioni medesime;
- (x) ove necessario, la richiesta all'Amministrazione competente di indire la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'articolo 14 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e/o di altra normativa nazionale o regionale applicabile in materia.

#### E. L'Ente Aderente riconosce altresì che:

Tutti gli oneri economici strumentali necessari a garantire l'esecuzione delle obbligazioni rinvenenti dai contratti pubblici aggiudicati da INVITALIA, o dagli accordi quadro dalla stessa conclusi, saranno a carico





dell'Ente Aderente e sostenuti per il tramite di INVITALIA in virtù del rapporto di mandato senza rappresentanza sotteso alle funzioni di Stazione Appaltante delegata, intendendosi per oneri economici i corrispettivi dovuti agli appaltatori, le imposte e le tasse dovute per legge dal committente, nonché ogni altro onere economico dovuto per legge in relazione all'esecuzione degli appalti afferenti l'Intervento oggetto del supporto tecnico-operativo di INVITALIA.

A tal fine, allo scopo di garantire la tempestiva corresponsione degli importi dovuti all'appaltatore (e/o, se del caso, a subappaltatore, subfornitore o terzo contraente) conformemente a quanto previsto dal contratto che sarà con questi stipulato da INVITALIA, e di consentire ad INVITALIA medesima di disporre in ogni momento della adeguata provvista finanziaria per erogare i corrispettivi dovuti, l'Ente Aderente trasferirà su conto corrente dedicato intestato ad INVITALIA:

- (i) una somma pari al venti percento (20%) dell'importo complessivo da Quadro Economico dell'appalto da aggiudicare, affinché INVITALIA possa indire la procedura di affidamento. L'erogazione avrà luogo previa presentazione da parte di INVITALIA di un documento fiscalmente rilevante;
- (ii) un ulteriore importo pari al trenta percento (30%) dell'importo complessivo da Quadro Economico dell'appalto (rimodulato a seguito dell'aggiudicazione ovvero nel corso del rapporto d'appalto), previa presentazione da parte di INVITALIA di un documento fiscalmente rilevante accompagnato da un report con cui INVITALIA attesti di aver erogato, per gli oneri della procedura di affidamento (es. costi per la pubblicità legale, per cd. contributo ANAC, per componenti stemi delle Commissioni giudicatrici...) e per somme dovute all'appaltatore, almeno l'ottanta percento (80%) dell'importo di cui alle precedenti anticipazioni
- (ii) un ulteriore importo pari al trenta percento (30%) dell'importo complessivo da Quadro Economico dell'appalto (rimodulato a seguito dell'aggiudicazione nel corso del rapporto d'appalto), da parte di INVITALIA di un documento fiscalmente rilevante accompagnato da un report con cui INVITA-LIA attesti di aver erogato all'appaltatore un importo almeno pari l'ottanta percento (80%) dell'importo di cui alle precedenti anticipazioni;
- (iii) il saldo, come risultante dal Quadro Economico definitivo dell'appalto (rimodulato a seguito dell'aggiudicazione ovvero nel corso dell'appalto), previa presentazione, da parte di INVITALIA, di un documento fiscalmente rilevante accompagnato dal certificato di collaudo o, se del caso, di regolare esecuzione.
- **F.** L'Ente Aderente si impegna a manlevare e tenere indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, nonché relativamente a qualsivoglia perdita o danno sostenuto o sofferto da INVITALIA medesima, nel caso in cui l'Ente Aderente, per qualsiasi motivo, non intenda prendere in consegna l'opera ultimata;
- G. L'Ente Aderente riconosce, in caso di contenzioso con soggetti terzi, che i rapporti con INVITALIA saranno disciplinati come segue. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento delle procedure di aggiudicazione dell'Intervento rimarranno di competenza di INVITALIA medesima, quale centrale di committenza che avrà provveduto alla aggiudicazione definitiva, ma qualora i motivi del ricorso dipendessero anche da atti assunti dall'Ente Aderente si provvederà a difesa congiunta, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile e ferme restando le rispettive responsabilità connesse alla genesi degli atti.

Resta ad ogni modo inteso che INVITALIA sarà manlevata dall'Ente Aderente per qualsivoglia danno, perdita, pretesa o spesa di terzi non direttamente o indirettamente rinvenibili da atti dolosi o colposi nei limiti del quadro economico del singolo appalto, o dell'Intervento o della fonte di finanziamento (a titolo esemplificativo, Programma, Progetto ecc.) a valere della quale l'Intervento deve essere realizzato.